



COMUNE DI CASALGRASSO

Provincia di Cuneo

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAP 12030 Piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 – Tel. 011/97.56.50 Fax. 011/97.51.50
Partita I.V.A.: 00468030044 – Cod. Fisc. 86001710044 - e-mail:casalgrasso@reteunitaria.Piemonte.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Rurale, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e di concerto con leggi speciali, detta norme idonee a favorire nel territorio comunale l'attività agraria multifunzionale e di qualità. Assicura la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi concorrendo alla tutela dei diritti privati in armonia col pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura. Disciplina inoltre le materie che hanno attinenza con l'attività agricola, anche se non svolta professionalmente, perseguendo globalmente la tutela del patrimonio naturale e l'assetto ambientale.

Art. 2

Specificazioni

1. Il Regolamento di Polizia Rurale, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali in materia di:
 - a) conduzione e custodia di animali al pascolo e ad impedire i furti campestri;
 - b) passaggi abusivi nelle proprietà private;
 - c) manutenzione dei canali ed altre opere consortili destinate alla irrigazione, allo scolo, alla tutela e all'uso delle acque sia pubbliche che di proprietà dei consorzi stessi;
 - d) spigolatura ed esercizio di attività consimili, ingresso ai fondi e danni alle colture da atti impropri di terzi;
 - e) manutenzione e pulizia di strade vicinali e dei frontisti, nel caso non provvedano leggi o regolamenti generali;
 - f) trasporto di carichi in modo tale da non arrecare danneggiamenti delle strade;
 - g) tempi e modi per la distruzione di animali, insetti, crittogame e delle piante nocive all'agricoltura, non previsti da leggi o regolamenti generali;
 - h) regolarizzazione dell'esercizio della pastorizia;
 - i) piantamento di alberi;
 - j) utilizzazione di prodotti fitofarmaci o sostanze dannose;
 - k) tutela delle acque, dei fossi, dei canali di scolo e di irrigazione;
 - l) benessere animale;
 - m) incolti;
 - n) orti urbani.

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale; le disposizioni devono essere osservate in correlazione a disposti di leggi, di regolamenti statali, regionali, provinciali e di altri regolamenti comunali i quali attengono, per somiglianza e contenuto, alle materie trattate. Oltre alle disposizioni del presente Regolamento, debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, dati in circostanze straordinarie dall'autorità comunale o dai soggetti di cui all'articolo 4.

Art. 4
Incaricati della vigilanza

1. Al servizio di polizia rurale presiede il Sindaco o un Assessore delegato. È svolto da ufficiali ed agenti di polizia municipale, da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, da persone riconosciute e qualificate da leggi o regolamenti di cui all'Art. 57 del nuovo Codice di Procedura Penale, nonché da personale del volontariato munito del decreto prefettizio.

Art. 5
Operazioni di polizia

1. Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti, gli ufficiali e i funzionari riconosciuti e qualificati come tali, devono sempre osservare le norme del Codice di Procedura Penale. Hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova di reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Art. 6
Ordinanze sindacali

1. Al Sindaco, oltre ai poteri conferiti dalle leggi e dallo Statuto del Comune, spetta emettere ordinanze a tutela della pubblica sicurezza, igiene ed incolumità pubblica. Nel caso siano riferite a persone, società o enti, dovranno contenere il preciso oggetto per le quali sono emesse, il termine assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

TITOLO II
PASCOLO, CONDUZIONE, CUSTODIA E TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, FURTI
CAMPESTRI

Art. 7
Divieto del pascolo

1. Ai sensi dell'Art. 636 del Codice Penale, senza il consenso espresso del proprietario, il pascolo sui terreni di proprietà altrui è vietato in qualsiasi periodo dell'anno.
2. In deroga al comma precedente, è consentito, purché sia presente il proprietario, un suo delegato oppure il rappresentante. In assenza delle persone suddette, il concessionario deve essere munito di permesso scritto da esibire ad ogni richiesta degli agenti preposti alla vigilanza.

3. È vietato condurre bestiame di qualunque genere a pascolare sulle rive di fiumi, torrenti, canali, bealere e simili, lanche o bracci morti fluviali, nonché lungo i cigli delle scarpate e i fossi laterali delle strade.
4. È altrettanto vietato far scendere il bestiame sulla scarpata delle strade per abbeverarlo nei fossi e canali laterali. In caso di necessità possono essere costruiti appositi abbeveratoi con modalità e prescrizioni dell'ufficio competente.
5. È altresì vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei boschi di nuova istituzione, di rinnovazione naturale, per 5 anni nelle zone utilizzate a bosco ceduo e per 10 anni in tutti i luoghi percorsi da incendi boschivi, la cui tutela e controllo è sottoposta alle leggi forestali.

Art. 8

Obbligo di chiusura dei pascoli

1. È vietato lasciare sciolti al pascolo tori, scrofe o comunque animali con l'istinto di cozzare, calciare o mordere. Il fondo dovrà essere chiuso da ogni parte in modo da non permettere l'uscita e l'allontanamento del bestiame.

Art. 9

Custodia animali pascolanti

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale idoneo e sufficiente in modo da impedire che con lo sbandamento rechi molestie ai passanti e danni ai fondi limitrofi.
2. Sono proibite le grida, tranne quelle utili al governo degli animali, e tutti quegli atti che li possono adombrare con conseguente turbativa e pericolo alle persone e alle cose.
3. E' vietato affidare la custodia del bestiame, la guida dei veicoli a trazione animale, la conduzione di animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi, mandrie a persone che non abbiano compiuto gli anni 14 di età.

Art. 10

Pascolo abusivo

1. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente su fondi comunali, di proprietà altrui, lungo le strade o in altri luoghi vietati, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario o sia disposto diversamente dall'autorità giudiziaria. Il proprietario è comunque tenuto al risarcimento di tutti i danni arrecati e alle spese di custodia degli animali.

Art. 11

Pascolo notturno

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi. La recinzione dovrà essere realizzata in modo da evitare i danni che lo sbandamento del bestiame potrebbe cagionare alle persone e alle proprietà circostanti.

Art. 12

Pastori itineranti

1. I pastori, i margari ed i caprai itineranti con greggi o armenti, al loro arrivo nel territorio comunale, devono comunicare al Sindaco il fondo presso il quale hanno fissato la dimora, allegando l'autorizzazione del proprietario del fondo in godimento per il pascolo, la polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati dal gregge o mandria nonché l'entità, la composizione della mandria o del gregge e l'elenco del personale alle loro dipendenze.
2. Ogni spostamento in fondi diversi della mandria o gregge dovrà essere comunicato al Comune 48 ore prima e, nel caso si renda necessario per motivi di ordine sanitario, il Sindaco adotterà i provvedimenti di diniego.
3. I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti su tutto il territorio comunale sono tenuti ad osservare le prescrizioni contenute nel Regolamento di Polizia d'Igiene, di Polizia Veterinaria e di Polizia Urbana. Il transito dovrà eseguirsi percorrendo la strada più breve e la sosta è consentita esclusivamente nelle aree autorizzate. E' vietato fare brucare gli animali nei luoghi di cui all'articolo 7 e dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all'art. 672 del Codice Penale.
4. Nel caso che i pastori con la loro condotta si rendano sospetti pericolosi per l'ordine, la sicurezza e la morale pubblica, saranno rapportati all'autorità di P.S. per il rimpatrio ai sensi dell'Art. 157 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773.
5. Nel caso che pastori, margari o caprai di questo Comune intendano trasferire il bestiame nei pascoli estivi lo stesso dovrà essere visitato almeno 3 giorni prima dal Servizio Veterinario.

Art. 13

Comunione dei pascoli

1. Si dà atto che in tutto il territorio comunale, al momento dell'approvazione del presente Regolamento, non esistono comunioni generali di pascoli su fondi privati, di proprietà comunale o di altri enti. In caso di realizzazione potranno essere regolamentati per funzionalità ed uso con Ordinanza Sindacale o dirigenziale del Responsabile dell'Ufficio Agricoltura.
2. Il pascolo di qualunque specie animale senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, dell'Ente proprietario o di altri organi competenti è vietato.
3. Sui terreni di demanio comunale, il proprietario del gregge o della mandria dovrà pagare un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri e i criteri deliberati dalla Giunta Comunale, commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero dei capi ammessi a pascolare e alla durata dell'esercizio del pascolo.
4. Il conduttore o il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare sui terreni di proprietà comunale senza autorizzazione, oltre alla sanzione amministrativa, è tenuto al risarcimento dei danni.
5. L'esercizio del pascolo sui beni silvo-pastorali di proprietà demaniale, del Comune o comunque sottoposti a vincoli, oltre all'osservanza del presente Regolamento, è sottoposto anche alle disposizioni della Legge Forestale del 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14
Considerazioni, tutela e rispetto degli animali

1. Le norme contro il maltrattamento degli animali sono inserite e modificate dagli Artt. 1 e 2 della Legge 20 luglio 2004 n. 189; tali delitti sono contenuti con l'aggiunta del Titolo IX *bis*, dall'Art. 544 *bis* all'Art. 544 *sexies* e con le modifiche all'Art. 727 del C.P.; è comunque vietato infliggere, infliggere o percuotere gli animali o sottoporli ad eccessive fatiche costringendoli a svolgere lavori non più adatti per malattia o per età.
2. Gli animali trasportati sui veicoli devono essere tenuti in piedi; è vietato legare le zampe, disporli con la testa a penzolini o in posizioni tali da recare loro sofferenza.
3. È vietato tenere animali di qualunque genere in luoghi insalubri o inadatti nonché alimentarli insufficientemente.

Art. 15
Furti campestri

1. Gli agenti di Polizia Giudiziaria, nel sorprendere in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, animali, legna, frutta, cereali ed altri prodotti agricoli dei quali non siano in grado di giustificare la provenienza, dovranno dare corso alle azioni previste dal codice di procedura penale informandone l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.
2. I prodotti del suolo, anche se spontanei, debbono ritenersi appartenenti al proprietario o conduttore del fondo che li ha generati.

TITOLO III
PASSAGGIO NEI FONDI ALTRUI E PROPRIETÀ DEI FRUTTI

Art. 16
Passaggio su fondi agricoli

1. Salvo i casi previsti dalla legge, non è consentito l'ingresso e il passaggio nei fondi agricoli altrui, anche se incolti e non muniti di recinto o riparo. Il conduttore del terreno, a tutela del proprio diritto di proprietà, ha facoltà di esporre cartelli portanti la scritta "PROPRIETÀ PRIVATA – DIVIETO DI ACCESSO" disposti intorno al perimetro del terreno.
2. Il passaggio attraverso i fondi rurali altrui è disciplinato dall'Art. 637 del Codice Penale, dagli Artt. 842, 843 e 924 del Codice Civile, dall'Art. 15 della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, dall'Art. 7 della Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 e dall'Art. 11 della Legge Regionale n. 32 del 10 novembre 1982.
3. Le disposizioni del comma precedente non sono applicabili ai proprietari o conduttori dei propri fondi con qualsiasi mezzo o veicolo in loro possesso.

Art. 17
Esercizio del diritto di passaggio

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui con animali sciolti o aggragati, specialmente se i frutti sono pendenti, deve essere effettuato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare il più

possibile danni ai fondi e ai frutti stessi. Del passaggio dovrà darsi comunque informazione al proprietario, all'affittuario, mezzadro, coltivatore o altro titolo.

Art. 18 **Custodia degli animali da cortile**

1. Gli animali di bassa corte, pollame e volatili di ogni genere, conigli ed altri animali da cortile, devono essere contenuti in modo tale da impedire la loro introduzione nei fondi altrui.

Art. 19 **Spigolatura ed atti consimili**

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare o raspolare sui fondi altrui spogliati o non interamente del raccolto, salvo che il proprietario del fondo, un suo delegato o il rappresentante sia presente. Il consenso deve essere dato con atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
2. La violazione del comma precedente e qualsiasi altro furto è punito a norma degli Artt. 624 - 625 e 626 del Codice Penale.

Art. 20 **Frutti di piante sul confine**

1. I frutti delle piante sul confine appartengono al proprietario delle piante e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito consenso.
2. I frutti spontaneamente caduti sul terreno altrui o su aree pubbliche dai rami sporgenti su di essi, appartengono rispettivamente al proprietario del fondo o a chi li raccoglie.

Art. 21 **Sostanze dannose, fitofarmaci e cartelli indicativi**

1. **È fatto obbligo** a chi sparge esche o sostanze venefiche a scopo di protezione agricola qualora siano dannose alle persone e agli animali, di installare lungo i confini del fondo cartelli ben visibili recanti la scritta "**ATTENZIONE!!** Coltura trattata con antiparassitari velenosi".
2. È vietato utilizzare nel raggio di 50 metri dagli insediamenti urbani, rurali ad uso abitativo o di allevamento animali, prodotti fitosanitari classificati T+, T, Xi e Xn di cui al D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 e D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 194 ritenuti pericolosi o dannosi tramite mezzi meccanici o manuali che comportino la nebulizzazione dei prodotti impiegati.
3. La distanza è ridotta a 10 metri per le colture che al momento dell'applicazione non superino metri uno di altezza.
4. I trattamenti sono vietati nelle giornate ventose o piovose.
5. I cartelli dovranno essere di dimensioni non inferiori a cm. 30 x 40 e i caratteri di scrittura di almeno 5 centimetri.
6. I cartelli devono essere installati prima delle operazioni, devono rimanere ben visibili e leggibili per tutto il periodo presumibile di efficacia delle sostanze e dovranno riportare la data in cui è stato eseguito il trattamento.
7. Le disposizioni del presente articolo sono modificabili in qualsiasi momento nel caso che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica disponga diversamente.

Art. 22
Tutela ambientale e protezione risorse agricole

1. A tutela dell'ambiente, dei prodotti del bosco e sottobosco ed a difesa delle risorse agricole, è **vietato utilizzare** i terreni coltivati o incolti, gli spazi ed aree pubbliche o private, lungo i fiumi, torrenti o corsi d'acqua o le zone boschive o cespugliate **per accamparsi con caravan, veicoli, tende o con altre attrezzature. La sosta per accamparsi è consentita solo nelle aree o spazi appositamente attrezzati.**
2. La disposizione del comma precedente non è riferibile alla sosta di breve durata limitata alle ore diurne e alla sola giornata.

TITOLO IV
CIRCOLAZIONE ANIMALI, OBBLIGO PER I POSSESSORI DI FONDI E CANALI
LUNGO LE STRADE, TUTELA DELLE STRADE

Art. 23
Circolazione degli animali e dei veicoli trainati

1. La circolazione sulle strade degli animali, degli armenti e delle greggi è disciplinato dagli Artt. 183 e 184 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada.

Art. 24
Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, a tutela delle strade da piantagioni di alberi, siepi e simili, da colture o da altre attività agricole, dalla realizzazione di canali o fossi di irrigazione o di scolo le strade sono riconosciute e classificate in:
 - a) Regionali
 - b) Provinciali
 - c) Comunali
 - d) Vicinali, mulattiere, poderali, tratturi, consortili, private con diritto di passaggio o dei frontisti.

Art. 25
Distanze dalle strade

1. Fuori dai centri abitati, nelle zone agricole, la distanza dalle strade di cui alle lettere a-b-c dell'art. 24 di alberi, siepi e simili, colture per aprire canali e fossi o eseguire escavazioni, è disciplinata dagli Artt. 26 comma 1,6,7,8,9 e 27 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 relativo al Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada.

Art. 26
Autorizzazioni ed obblighi per i possessori di fondi e canali
confinanti con strade

1. Le opere e gli atti riguardanti le strade d'uso pubblico e le loro pertinenze, per le quali occorre la preventiva autorizzazione o concessione, nonché gli obblighi dei concessionari e dei possessori di canali e dei fondi laterali, sono contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione. Tali disposizioni riguardano essenzialmente :

- a) la tenuta dei canali laterali alle strade;
- b) la condotta di acque nei fossi laterali;
- c) l'irrigazione dei terreni adiacenti alle strade;
- d) la tenuta di siepi e piantagioni laterali alle strade;
- e) la manutenzione delle ripe stradali;
- f) la rimozione di alberi e ramaglie.

Art. 27
Altre tutele delle strade

- 1. Senza autorizzazione o concessione degli enti proprietari, è vietato eseguire opere, installare o rimuovere, depositare o ingombrare suolo appartenente alle strade e vie pubbliche o private gravate da servitù di uso collettivo, dei confinanti e dei frontisti, in modo da pregiudicare sia pure temporaneamente la libera circolazione o da alterare le dimensioni, la forma e l'uso.
- 2. Gli alberi collocati non a distanza regolamentare dal confine delle strade di cui all'Art. 24, anche se esistenti da lunga data in zone ritenute pericolose per la sicurezza e per la libera circolazione, dovranno essere abbattuti.
- 3. È vietato danneggiare il sedime stradale e i manufatti d'uso pubblico con carri ed altre attrezzature agricole o mediante lo strascico di qualunque tipo di legname ed altre attrezzature varie.
- 4. E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo anche temporaneo della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, la riduzione di sezione anche parziale e precaria di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'autorità competente. L'area dei fossi di pertinenza comunale, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.
- 5. La materia di cui al presente articolo è disciplinata dagli Artt. 14-15-16-17 e 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada.

Art. 28
Aratura terreni adiacenti le strade

- 1. I frontisti confinanti con strade e vie pubbliche di cui alle lettere b, c, d, e, f dell'Art. 24 o private ad uso dei soli confinanti, non possono arare i fondi o svolgere anche stagionalmente attività di coltivazione fino al lembo delle stesse. Devono lasciare una fascia di rispetto o capezzagna per manovrare o riavvolgere l'aratro o altri mezzi agricoli in modo tale da non recare danno alle strade, vie, ripe e loro fossi.

2. La fascia di rispetto non può essere comunque inferiore a metri 3 misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo esterno del fosso stradale o dal bordo superiore della ripa.
3. Per quanto concerne le operazioni di aratura eseguite in prossimità degli argini dei torrenti che attraversano il territorio di Casalgrasso, (barbacane) si dovrà rispettare la distanza minima di un metro dal punto di tangenza, seguendo l'inclinazione naturale di tale argine con il piano di lavoro.
4. In assenza del fosso stradale, l'aratura dell'ultimo solco più vicino alla strada, dovrà eseguirsi parallela alla fascia o strada ed in modo tale che rimanga aperto.
5. La fascia di rispetto è ridotta a metri 2 per tutte quelle colture la cui altezza non superi metri 1 al termine del ciclo vegetativo.

Art. 29

Abbattimento di piante lungo le strade

1. Le piante o gli alberi situati in prossimità del ciglio stradale che non rispettano la distanza di cui agli articoli 25 e segg. devono essere abbattuti. Durante l'operazione è vietato rovesciarli sul lato della via, tranne che l'albero rimanga nella caduta al di là del fosso laterale della strada stessa e non arrechi danno all'utenza.

TITOLO V

DISCIPLINA DEI PIANTAMENTI DI ALBERI

Art. 30

Nozioni

1. In relazione alla disciplina delle distanze sui piantamenti, si considerano alberi d'alto fusto quelli il cui fusto raggiunge altezze notevoli, quali i noci, olmi, pioppi, castagni, pini, querce, cipressi, platani, robinie, faggi, aceri etc, mentre sono considerati alberi di non alto fusto quelli il cui fusto raggiunge altezze non superiori a 3 metri e si diffondono naturalmente in rami.
2. Rispetto alla disciplina delle distanze, la distinzione tra alberi d'alto fusto e quelli non di alto fusto avviene considerando la qualità, la natura e la specie della pianta e non il modo in cui essa è oppure sarà tenuta e regolata.
3. La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco durante la piantagione o il luogo di semina o della nascita.
4. Per piantamento si intende la piantagione a pieno campo; non può essere considerato tale la singola pianta o il semplice filare unico lungo le strade, le proprietà private o lungo i fiumi o corsi d'acqua.

Art. 31

Norme generali sulla distanza dai confini.

Comma. 1

Fatti salvi i piantamenti effettuati alla data odierna, per i quali le prescrizioni al presente titolo avranno effetto a partire dal 31 dicembre 2007, i nuovi piantamenti sono così regolamentati:

Per i piantamenti di alberi di alto fusto a filare unico a bosco o isolate, nei terreni "non boschivi" si deve osservare una distanza minima di mt. 16 dalle proprietà confinanti; tale distanza minima è portata a mt. 18 dal confine a nord.

Comma. 2

Per i piantamenti di alberi di alto fusto, nella zona boschiva, si dovrà osservare la distanza di mt. 4 al confinante; mentre dovrà essere osservata la distanza di mt. 10 dal confine di terreni in zona non boschiva; in detta zona (non boschiva), qualora dovessero porsi degli alberi di alto fusto, si dovrà osservare la distanza di mt. 10 dalla zona boschiva e di mt. 16 dai restanti lati non a bosco, eccezion fatta per il confine a nord che va osservata la distanza di mt. 18.

Comma. 3

Nei terreni non boschivi di larghezza inferiore ai mt. 32 e superiore ai mt. 8, che si trovano fra due coerenti i quali abbiano effettuato piantamenti, si potrà radicare un filare unico al centro dell'appezzamento.

Comma. 4

Per i piantamenti di alberi di alto fusto da effettuarsi in adiacenza alle strade provinciali, comunali, vicinali, consorziali e poderali dovranno osservarsi le distanze di rispetto:

- a) La distanza dal confine stradale fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a mt. 6.

La stessa distanza dal confine stradale dovrà essere di mt. 3 per le strade vicinali, consorziali e poderali.

- b) La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a mt. 1 sul terreno non può essere inferiore a mt. 1.
- c) La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore a mt. 1 sul terreno, non può essere inferiore a mt. 3.
- d) La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alle strade provinciali o statali, non può essere inferiore a mt. 20.

Comma. 5

La distanza minima da osservare dai fabbricati di terzi, sia di abitazione civile che rurale, è di mt. 50 (dovrà comunque essere rispettata la distanza minima di mt. 17 dai confini dei cortili, giardini ed orti privati).

Comma. 6

La distanza minima da osservare dal ciglio di tutti i corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale (bealere, rii e canali) dovrà essere:

- 1) Di mt. 3 quando il corso d'acqua attraversa un'unica proprietà;
- 2) Di mt. 8 dall'argine negli altri casi;
- 3) Per le siepi vive ed alberi a basso fusto si rimanda al comma 4 lettera b.

Comma. 7

Per i piantamenti di noci si dovranno osservare le medesime distanze previste dal vigente regolamento per i piantamenti di albero di alto fusto (pioppi).

Comma. 8

Per zona boschiva si intende quella rappresentata sulla planimetria allegata al regolamento precedente fatta esclusione delle zone denominate "pascolo bandito alto" e "basse" in quanto già classificati seminativi al catasto terreni.

Art. 32

Distanze dai confini – eccezioni

1. La distanza di cui al comma 1 e 2 dell'Art. 31 è ridotta a metri 4 dal confine per i piantamenti in vivai di alberi di alto fusto, da estirparsi entro il compimento del terzo anno dalla data di messa a dimora e a metri 2 per alberi di basso fusto.
2. Fatto salvo il mantenimento della distanza dalla proprietà limitrofa nonché diverse disposizioni nazionali, regionali o provinciali sulla tutela degli argini, delle sponde o delle ripe, non è consentito piantare alberi di alto fusto ad una distanza inferiore a metri 4 dai fiumi, torrenti e rii. È facoltà dei proprietari o dei conduttori di fondi confinanti piantare fino al bordo superiore della sponda o della ripa alberi di basso fusto per trattenere con le radici il terreno. Lasciando in ogni caso una distanza tra una pianta e l'altra minima di 5 metri in modo tale da consentire la manutenzione ordinaria del corso d'acqua in questione. La pulizia delle ripe e sponde è a carico dei proprietari.
3. Fatte salve diverse norme contenute in disposizioni urbanistiche edilizie o in leggi speciali, distanze diverse non sono consentite in presenza di strade, corsi d'acqua, fiumi, torrenti, rii, rogge, bialere, canali, fossi di scolo ecc.
4. In tutti i casi, comunque, dovranno rispettarsi le distanze previste dal presente Regolamento da qualsiasi proprietà limitrofa anche se non confinanti.

Art. 33

Distanze dai fabbricati

1. Fatti salvi specifici accordi scritti tra le parti, nelle zone agricole gli alberi devono essere piantati ad una distanza dai fabbricati di:
 - a) metri 25 per gli alberi di alto fusto;
 - b) metri 5 per gli alberi non di alto fusto;
 - c) metri 2 per le vegetazioni di cui all'Art. 34.

Art. 34

Altro genere di vegetazione

1. Nelle zone agricole, tra i fondi confinanti non è consentito piantare o tenere a vegetazione spontanea superiore a metri uno, arbusti, viti, siepi vive, siepi a recisione periodica.
2. La distanza non si osserva se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune purché l'altezza non ecceda la sommità del muro.

Art. 35

Zone residenziali, industriali, artigianali, parchi, giardini e cortili

1. Fatte salve diverse prescrizioni contenute nel Regolamento Urbanistico Edilizio, nel Codice Civile o in leggi speciali, le piante messe a titolo ornamentale di alto o basso fusto nelle zone residenziali, industriali, artigianali, parchi, giardini e cortili, devono mantenere le distanze e le prescrizioni di cui all'Art. 31 dal fondo o zona agricola.

Art. 36

Piante esistenti sui cigli laterali delle strade

1. Gli alberi non a distanza regolamentare, abbattuti come previsto, dalla disciplina del piantamento delle piante di alto fusto, approvata con delibera del consiglio Comunale n. 10 del 16.03.1999, non sono sostituibili.

TITOLO VI

COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI DIRETTAMENTE AL CONSUMATORE

Art. 37

Definizioni

1. È' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento degli animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico e di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e di loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.

Art. 38

Vendita lungo le strade

1. Fatte salve ulteriori prescrizioni contenute nel Regolamento del commercio su aree pubbliche, la vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui alla Legge 9 febbraio 1963 n. 59 e del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, sui fondi a margine delle strade, è consentita per frutta, verdura, fiori, piante ornamentali, funghi freschi e prodotti agricoli confezionati senza obblighi di conservazioni in condizioni particolari, quali miele, conserve, ecc. purché vi sia sufficiente spazio per la sosta dei veicoli fuori dalla sede stradale. L'area

- parcheggio dovrà essere chiaramente segnalata con appositi cartelli e ogni prodotto esposto per la vendita dovrà riportare il prezzo e la provenienza.
2. Oltre alle prescrizioni di cui al comma 1, è data facoltà per coloro che non dispongono di terreni lungo le strade, la vendita in fondi diversi, purché vi sia il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno confinante con la strada.
 3. L'area interessata dovrà essere mantenuta costantemente pulita e i rifiuti dovranno essere conferiti nei contenitori in modo differenziato.
 4. In caso di vendita di generi derivanti da produzione biologica, la stessa dovrà essere indicata con apposito cartello o con etichettatura.
 5. Le eventuali strutture utilizzate per la vendita di prodotti agricoli lungo le strade, oltre ad essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale devono presentarsi in modo piacevole ed accogliente, non di aspetto indecoroso per la Città, per il sito circostante onde conseguire la massima valorizzazione dei prodotti tipici locali.
 6. Nel caso che la vendita sia riferita a piante, parti di piante, fiori e semi destinati alla coltivazione, oltre alle prescrizioni dei commi precedenti, dovranno osservarsi anche le disposizioni della Legge 18 Giugno 1931 n. 987 e Regio Decreto 12 Ottobre 1933 n. 1700 relativo al Regolamento di applicazione.

TITOLO VII

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Art. 39

Obbligo della comunicazione delle malattie delle piante

1. Salvo le disposizioni di cui alla legge 18 giugno 1931 n. 987 e s.m.i. e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge medesima approvato con R.D. 12 ottobre 1933 n. 1700 e modificato con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori ed altri comunque interessati, di comunicare al Sindaco, al Servizio Sperimentazione e lotta fitosanitaria della Regione o al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono pericolosi o diffusibili all'agricoltura o ai boschi, e di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero indicati dai competenti organi.
2. Nel caso di infestazione di processionaria del pino, comparsa di mal d'inchiostro o cancro della corteccia del castagno, i soggetti di cui al precedente comma dovranno darne immediata comunicazione al più vicino comando del Corpo Forestale dello Stato o al Sindaco competente per territorio.

Art. 40

Divieto di trasporto di piante esposte all'infestazione

1. Verificandosi malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, conduttori a qualunque titolo ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di esse esposte all'infestazione senza un certificato rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Art. 41

Lotta alla nottua e alla piralide

1. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del mais, i tutoli ed i materiali residui, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno.

Art. 42

Protezione degli uccelli insettivori

1. Fatte salve le disposizioni contenute per l'esercizio delle attività venatorie, al fine di prevenire la propagazione degli insetti nocivi, è vietato distruggere le nidiate degli uccelli insettivori, prenderli o catturarli con trappole o con altri sistemi per impadronirsene.

Art. 43

Malattie infettive degli animali

1. I proprietari o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale o al Servizio Veterinario qualsiasi sospetto o casi di malattie infettive o diffusive.

Art. 44

Isolamento per malattie contagiose

1. Nel caso di malattie infettive o diffusive o in presenza di un minimo sospetto, anche se non è intervenuto il servizio veterinario, il proprietario o conduttore degli animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando in particolare la comunanza a mezzo di abbeveratoi o corsi d'acqua.

Art. 45

Distruzione animali morti per malattie infettive

1. Fatte salve ulteriori e specifiche prescrizioni del Servizio Veterinario e di Igiene e Sanità Pubblica, la distruzione degli animali morti per malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo, dovrà essere eseguita in conformità alle prescrizioni del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

Art. 46

Igiene degli animali

1. Il bestiame bovino, ovi-caprino, equino, asinino e suino deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate e in buono stato di manutenzione e pulizia, deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco.

Art. 47

Cani a guardia

1. I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade o con indole aggressiva non possono essere lasciati liberi; le norme di detenzione e di benessere sono contenute nella Legge Regionale n. 34 del 26.07.1993.
2. I cani con spiccate attitudini di controllo e di contenimento di greggi o mandrie possono essere lasciati liberi durante il pascolo, purché non abbiano indole aggressiva nei confronti di persone, cose o verso altri animali.

STALLE E SMALTIMENTO DEIEZIONI ANIMALI

Comma. 1 - Oggetto e fonti normative

Il presente Regolamento disciplina lo spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali, sulla base delle seguenti fonti normative:

- L.R. 26.03.1990, n. 13 - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, L. 10.05.1976, n. 319);
- Deliberazione G.R. del 30.12.1991, n. 48-12028 - Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali.
- L.R. 03.07.1996, n. 37 - Modifiche alla Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature;
- Ministero per le Politiche Agricole - D.M. 19.04.1999 - Approvazione del codice di buona pratica agricola;
- D.Lgs. 11.05.1999, n. 152 e s.m.i. - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Autorità di Bacino del Fiume Po - Deliberazione 31.01.2001 - Adozione del progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione (Deliberazione n. 15/2001);
- Deliberazione C.R. 27.12.2001, n. 217-41038 - Direttiva CE 97/11. Integrazione degli Allegati alla L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".

Comma 2 - Obiettivi e definizioni

Le disposizioni del presente Regolamento hanno lo scopo di disciplinare la raccolta e lo spandimento in agricoltura dei liquami o reflui zootecnici provenienti da insediamenti civili e produttivi ai fini della salvaguardia dagli inquinamenti dei terreni, delle acque e dell'aria, della tutela della salute dell'uomo e degli animali e dell'effettivo utilizzo agricolo dei reflui.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni s'intendono per effluenti provenienti da allevamenti zootecnici:

a) **letami**: materiali palabili derivati dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera. Sono assimilate ai letami:

- feci, urine e le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico o meccanico dei liquami;
- il colaticcio dei sili di foraggio, della lettiera e dei luoghi di accumulo e stoccaggio dei letami;

b) **liquami**: materiali non palabili derivati dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata ed acque di lavaggio provenienti da allevamenti privi di lettiera. Sono assimilate ai liquami:

- le frazioni non palabili provenienti dal trattamento dei liquami;
 - gli escrementi di volatili domestici diluiti con acque di lavaggio;
 - le acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature zootecniche;
- c) **suolo ad uso agricolo:** qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione umana o animale. Sono parimenti ricomprese le superfici destinate all'arboricoltura da legno ed alle coltivazioni destinate a scopi diversi da quelli alimentare e zootecnico;
- d) **applicazione al terreno:** l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie, iniezione nel terreno, interrimento e miscelazione con gli strati superficiali del terreno;
- e) **utilizzazione agronomica:** la gestione di effluenti di allevamento ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla precedente lett. d), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertilirriguo;
- f) **bestiame:** s'intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;
- g) **composto azotato:** qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;
- h) **concime chimico:** qualsiasi fertilizzante minerale, organico, organo-minerale prodotto mediante procedimento industriale;
- i) **effluente di allevamento:** le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
- j) **fertilizzante:** fermo restando quanto previsto dalla L. 19.10.1984, n. 748 e s.m.i., ai fini del presente Regolamento è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici ed i fanghi di cui al D.Lgs 99/92;
- k) **percolazione:** il passaggio agli acquiferi sottostanti dell'acqua in eccesso rispetto alle capacità di ritenzione idrica del terreno;
- l) **lisciviazione:** il trasporto di composti chimici mediante l'acqua di percolazione;
- m) **scorrimento superficiale:** il movimento sulla superficie del terreno dell'acqua in eccesso rispetto a quella in grado di infiltrarsi nel terreno;
- n) **fertilirrigazione:** distribuzione di liquami con l'acqua di irrigazione.

Comma 3 - Caratteristiche degli insediamenti

Ai fini del controllo d'idoneità degli insediamenti di cui trattasi e dei relativi scarichi, devono essere verificate le seguenti condizioni igieniche minime, anche se più restrittive rispetto ad esistenti

disposizioni di Regolamenti di Igiene, di Polizia Rurale e di Norme tecniche di strumenti urbanistici, precedentemente approvate:

- al fine di ridurre i volumi del liquame prodotto, nell'allevamento deve essere adottata una razionale gestione dei consumi dell'acqua, sia per le operazioni di abbeveraggio, sia per quelle di lavaggio;
- le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di canalette di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in apposite vasche a tenuta stagna;
- i ricoveri per gli animali devono essere dotati di aperture naturali e/o di sistemi artificiali, tali da assicurare la ventilazione costante degli ambienti ed il rapido ricambio dell'aria.

Pertanto, a livello operativo, occorre applicare le seguenti indicazioni:

negli allevamenti suini:

- a) evitare soluzioni costruttive che richiedono l'effettuazione di lavaggi delle pavimentazioni e l'impiego d'acqua per la veicolazione delle deiezioni; (es.: adozione della pavimentazione fessurata);
- b) evitare la realizzazione - per gli insediamenti di nuova realizzazione od oggetto di ristrutturazione - delle fosse di stoccaggio dei liquami al di sotto del fessurato ed all'interno del ricovero;
- c) adottare accorgimenti per evitare ogni spreco d'acqua dagli abbeveratoi.
- d) effettuare adeguamenti costruttivi, installare accorgimenti tecnici ed impiegare sistemi di trattamento specifici per ridurre al minimo i cattivi odori ed il conseguente inquinamento ambientale, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti nei centri abitati.

negli allevamenti avicoli in gabbia:

- a) installare all'interno del ricovero sistemi che utilizzino l'aria esausta per la pre-disidratazione della pollina, in modo da portare l'umidità relativa ad un livello sotto cui si riducono sensibilmente l'attività ureasica e le fermentazioni. (si disporrà così di un materiale che conserva il proprio tenore in azoto, non maleodorante, di volume più ridotto e facilmente spandibile);
- b) installare abbeveratoi e mangiatoie antispreco;
- c) coibentare adeguatamente il ricovero al fine di consentire elevati volumi di ventilazione (effetto positivo su pre-disidratazione della pollina e sul benessere degli animali).

negli allevamenti avicoli a terra:

- a) coibentare adeguatamente il ricovero, compreso il pavimento, con eliminazione dei ponti termici e con barriera vapore (oltre al risparmio energetico, si evita la formazione di condensa e, di conseguenza, l'umidificazione della lettiera);
- b) installazione di sistemi di abbeverata studiati per evitare la dispersione di acqua sulla lettiera, con erogatori in numero sufficiente ad evitare il medesimo effetto;
- c) gli erogatori dell'acqua dovranno essere collocati ad altezza degli occhi (man mano che i soggetti crescono), in modo da evitare sprechi e allagamento della lettiera;
- d) numero di alimentatori sufficiente ad evitare la competizione tra gli animali ed i conseguenti spargimenti di mangime sulla lettiera;
- e) la lettiera deve essere mantenuta ad uno spessore adeguato tale da favorire un'efficace incorporazione delle deiezioni;
- f) la formulazione del mangime deve essere tale da non favorire la formazione di deiezioni acquose;
- g) la densità degli animali deve rispettare gli standard della normativa sul benessere.

Comma 4 - Comunicazioni relative agli insediamenti

Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, i titolari degli insediamenti zootecnici dovranno consegnare in Comune la documentazione di cui all'allegato "A".

Il Comune ha la facoltà di richiedere l'indicazione delle movimentazioni relative allo spandimento dei liquami (data, ora presunta, luogo, quantità di liquame che s'intende spandere, mezzo impiegato) ed eventuale planimetria relativa a tutti i percorsi dell'impianto di approvvigionamento idrico e delle condutture di scarico (fabbricato per fabbricato) e delle vasche di raccolta.

Comma 5 – Stoccaggi

Ogni stalla deve essere fornita di idonea concimaia o fossa per il letame, tale norma non trova applicazione per gli insediamenti ubicati nell'ambito urbano.

Concimaie e fosse devono avere le seguenti caratteristiche:

- concimaia e fosse di raccolta liquami devono – di norma – distare 20 m. da abitazioni e dormitori, fatta salva l'applicazione del D.P.R. n. 303/1956 (25 m.); tale distanza può essere ridotta a 10 m. dall'abitazione del proprietario interessato, qualora la stalla abbia capacità non superiore a 10 capi (U.B.A.) oppure formi corpo idrico unico con l'abitazione stessa;
- concimaie e fosse devono, inoltre, essere costruite ad assoluta tenuta stagna e distare 20 m. da pozzi, vasche, cisterne e condutture per acqua potabile, nonché essere ad una distanza di sicurezza dai corsi idrici non inferiore a 50 m., a condizione che i manufatti siano disposti, costruiti e mantenuti in maniera tale da escludere ogni pericolo d'inquinamento per le acque superficiali e le falde acquifere sotterranee;
- in ogni caso, le nuove costruzioni di vasche per stoccaggio liquami devono essere ad una distanza di sicurezza non inferiore a 50 m. dai corsi idrici con portata d'acqua per almeno 200 giorni l'anno.

Letami:

- capacità proporzionata al numero delle poste della stalla, fornita di platea impermeabile e di appositi rialzi laterali che consentano il contenimento del materiale ammassato. Presso ogni concimaia deve essere previsto un idoneo pozzetto a tenuta per la raccolta dei liquidi di scolo (colaticci);
- la concimaia deve essere disposta, costruita e mantenuta in maniera tale da escludere ogni pericolo d'inquinamento per le acque superficiali e le falde acquifere sotterranee;
- lo stoccaggio temporaneo di letami maturi, che hanno oltre 90 giorni di platea o di lettiera permanente, su suolo nudo deve essere evitato nel caso di terreni particolarmente permeabili e – in ogni caso – si deve prevedere la formazione di un solco perimetrale, isolato idraulicamente dal reticolo scolante;
- La distanza sul nudo terreno dei mucchi di letame non potrà in ogni caso essere inferiore a metri 100 dalle abitazioni.

Liquami:

- ogni stalla deve essere fornita di idonee fosse a tenuta per la raccolta dei liquami, dimensionate in modo tale da consentire uno stoccaggio per un periodo non inferiore a quello necessario per lo spandimento dei liquami secondo le normali tecniche agronomiche. Per i liquami tale stoccaggio non potrà, in ogni caso, avere durata inferiore a 180 giorni, mentre per le deiezioni pagliose ed i materiali solidi palabili deve avere durata di circa 90-120 giorni;

- il volume dei contenitori aperti di liquami deve essere aumentato del volume di acqua piovana che vi si raccoglie nel periodo di stoccaggio;
- le fosse di raccolta liquami devono essere dotate di accorgimenti idonei a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli e, se chiuse, devono essere dotate di apposite aperture atte ad evitare l'accumulo di gas e di odori molesti;
- per avere garanzie sul livello di autodisinfezione, è necessario che i liquami siano stati conservati per almeno 40-50 giorni, evitando l'immissione di materiale fresco;
- le fosse devono essere dotate delle opportune protezioni ai fini della sicurezza ed in modo tale da evitare la tracimazione anche in caso di precipitazioni atmosferiche;
- in caso di presenza di fosse, deve essere realizzato un adeguato stoccaggio esterno ove effettuare il trattamento di omogeneizzazione dei liquami, pratica indispensabile per un loro corretto utilizzo agronomico.

Comma 6 - Trattamento degli effluenti

Poiché il peso specifico delle frazioni solide sospese nei liquami è diverso, nella fase di stoccaggio avviene una stratificazione della frazione densa sul fondo, di una frazione intermedia chiarificata e di una frazione flottante contenente solidi a basso peso specifico che, gradualmente si asciuga. Si deve, pertanto, intervenire con mezzi atti a contrastare tale tendenza alla stratificazione tramite miscelazione e/o omogeneizzazione, intendendo come tali tecniche che - mediante l'impiego di apposite attrezzature e rispettando precise modalità operative - consentano di ottenere un liquame di composizione uniforme.

Comma 7 - Criteri generali

1. Lo spandimento dei liquami in agricoltura è ammesso soltanto nei casi in cui i liquami esplicino un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno, siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture ed i loro utilizzatori, non arrechino degrado o danno alle acque sotterranee, superficiali, al suolo ed alla vegetazione.
2. I terreni - concessi in asservimento ed utilizzabili per lo spandimento dei liquami - possono essere quelli ricadenti nel territorio comunale, nonché quelli ricadenti nei comuni confinanti con il centro aziendale, eventualmente anche nei Comuni non confinanti purché ricadano nel raggio di 10 km dal centro aziendale, fatte salve le autorizzazioni in vigore fino al momento del loro rinnovo;
3. Lo spandimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di Legge.
4. Lo spandimento su e/o nel suolo ed altre forme d'impiego agricolo dei liquami devono essere effettuati nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze delle colture e con la corretta pratica agronomica.
5. La raccolta ed il trasporto dei liquami devono essere attuati con mezzi chiusi, atti a pompare i liquami stessi, idonei ad evitare la dispersione di effluenti liquidi ed a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli.
6. Lo spandimento dei liquami può essere effettuato sul terreno mediante distribuzione superficiale per aspersione o fertirrigazione nel terreno mediante distribuzione per iniezione o tempestivo interrimento. La scelta del metodo di spandimento dei liquami è in funzione delle caratteristiche del sito prescelto, del ciclo agronomico e del contenuto d'acqua dei reflui.
7. Evitare il diretto contatto dei liquami con le parti aeree della vegetazione, nelle fasi avanzate di sviluppo.

8. Lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare il ristagno o il deflusso con carattere di ruscellamento.
9. Le aziende suinicole con più di 3.000 posti per suini da produzione (oltre 30 Kg.) o 900 posti per scrofe, devono presentare alla Provincia ed in ogni Comune ove insistono i terreni oggetto di utilizzo agronomico dei medesimi, un piano di spandimento annuale che contenga i seguenti dati:
- calendarizzazione degli spandimenti;
 - modalità di spandimento;
 - tipo di colture dei terreni interessati;

Comma 8 - Fertirrigazione

Se la distribuzione del liquame sul terreno è effettuata mediante la tecnica della fertirrigazione, è vietato il trasporto dei liquami e delle relative acque di percolazione al di fuori dell'area interessata dallo spandimento.

La miscelazione del liquame con l'acqua irrigua deve avvenire ad una distanza non superiore a m. 20 dal terreno da irrigare e deve essere effettuata esclusivamente con carro-botte.

La fertirrigazione deve essere controllata in modo da evitare la contaminazione dei terreni non oggetto di spandimento, ed è inoltre vietato effettuarla su terreni a distanza inferiori ai 50 metri dai corsi d'acqua con portata d'acqua per almeno 200 giorni l'anno.

Comma 9 - Trasporti

Il trasporto delle deiezioni deve essere effettuato in modo tale da impedire la dispersione degli effluenti liquidi e minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli. Le deiezioni liquide devono essere trasportate con carri botte perfettamente chiusi, conformi al disposto del D.M. 27.09.1982.

Comma 10 - Divieti

1. Il presente Regolamento deve considerarsi integrato da tutti i divieti contenuti al P.to 4 della D.G.R. 30.12.1991, n. 48-12028 e precisamente: E' vietato spandere i liquami su e/o nei terreni:
- allagati, soggetti a periodiche esondazioni e/o inondazioni naturali, franosi, con falda acquifera affiorante e comunque ove la superficie della falda disti mediamente meno di 1,5 m. dal piano campagna;
 - innevati o con ristagni di acqua gelata;
 - con pendenza media superiore al 15%.
 - sui terreni dove non si ha titolo d'uso;
 - a una distanza inferiore a 150 m. da laghi e corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 m³/sec.;
 - a una distanza inferiore a 50 m. dalle abitazioni, dal ciglio delle strade statali e/o provinciali, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento; tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole in funzione delle modalità di spandimento;
 - a una distanza inferiore a 200 m. da sorgenti e da pozzi di captazione di acque ad uso potabile;
- E' vietato lo spandimento dei liquami:
- mediante tecniche di spruzzamento a pioggia;
 - nei casi in cui i liquami possano venire a contatto con i prodotti destinati al consumo;
 - in orticoltura e su colture da frutto non arboree;

- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi e giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione, adibite in genere ad uso pubblico;
- nei suoli boschivi naturali;

Per i liquami deve essere interrotta l'applicazione:

- su pascoli e prati nelle 3 settimane precedenti la messa a pascolo;
- su colture arboree da frutto dall'inizio della fornitura a raccolta ultimata (tranne l'applicazione con sistemi che salvaguardino le parti aeree delle piante;
- sulle colture foraggere nelle 3 settimane prima del raccolto dei foraggi.

Comma 11 - Periodi vietati

E' vietato lo spandimento dei liquami su terreni agricoli nei giorni festivi e durante le festività civili e religiose ed, in particolare, nei giorni o settimane in cui sono organizzate feste ricorrenti od altre manifestazioni.

Il trasporto e lo spandimento dei liquami deve comunque avvenire nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

- a) dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 6.30 alle 9.30 e dalle 18.30 alle ore 20.00;
- b) dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle ore 18.00.

Comma 12 - Procedure autorizzative

Le fasi di ammasso, deposito temporaneo e stoccaggio provvisorio dei liquami provenienti da insediamenti civili - effettuate dai produttori dei liquami stessi - non sono soggette ad autorizzazione: tuttavia tali fasi sono ricomprese nelle note prescrittive delle autorizzazioni allo spandimento liquami rilasciate dalla Provincia, sia in caso di insediamenti civili che produttivi.

Le stesse fasi, effettuate dal produttore dei liquami provenienti da insediamenti produttivi o effettuate da terzi su liquami provenienti da insediamenti civili e produttivi sono autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs. 22/97 e s.m.i.).

Le fasi del trasporto di liquami effettuate dai produttori e dagli agricoltori - ai fini esclusivamente dello spandimento su terreni in proprietà o di cui hanno titolo d'uso - non sono soggette ad autorizzazione ai sensi di Legge.

Le fasi di trasporto, effettuate per conto terzi, sono soggette ad autorizzazione ai sensi di Legge e, durante la fase di trasporto, i liquami devono essere accompagnati da bolla di trasporto.

Art. 49

Misure contro la metcalfa pruinosa

1. Per contenere la diffusione della metcalfa pruinosa ed evitare la propagazione ai fondi adibiti a colture, i proprietari, conduttori, e chiunque abbia la responsabilità dei terreni incolti invasi dalla malattia, sono obbligati a mantenere pulita una fascia di rispetto di almeno 10 metri di distanza dai terreni confinanti. Nel caso che la larghezza del terreno sia inferiore a metri 10, la pulizia è estesa a tutto il fondo.
2. I proprietari, conduttori o chi abbia la responsabilità, devono mantenere puliti i terreni incolti in modo da evitare, specialmente nelle giornate ventose, che i semi delle erbacce non vadano a infestare i fondi adibiti a colture o che possano arrecare disturbo alle civili abitazioni.

TITOLO VIII

TUTELA DELLE ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI, DEI FOSSI O CANALI DI SCOLO E DI IRRIGAZIONE

Art. 50 **Precisazioni**

1. Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali che abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale interesse.
2. Appartengono al demanio pubblico i terreni abbandonati dalle acque correnti che insensibilmente si ritirano da una parte delle rive portandosi sull'altra, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. Si intendono acque correnti i fiumi, torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Art. 942 del Codice Civile).
3. Se un fiume, torrente o rio si forma un nuovo letto abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico (Art. 946 del Codice Civile).
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai terreni abbandonati sia a seguito di eventi naturali sia per fatti artificiali e indotti da attività antropiche ivi comprendenti anche terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento (Art. 947 del Codice Civile).
5. Fanno parte dell'alveo e pertanto appartengono al demanio pubblico quei sedimenti normalmente coperti da acque correnti anche se in qualche periodo dell'anno rimangono asciutti. La corrente normale è rappresentata dal livello che l'acqua raggiunge nelle piene ordinarie.

Art. 51 **Tutela dei fiumi, torrenti, rii e acque pubbliche**

1. I fiumi, torrenti, rii e specchi d'acqua estesi o non, sono patrimoni pubblici da tutelare. Tuttavia le aggressioni alle sponde, agli alvei e alla manipolazione delle acque, è frequente. La materia trova disciplina nelle leggi e nei regolamenti statali e regionali in particolare negli articoli 93, 96, 97 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 - Testo Unico delle leggi sulle opere idrauliche e di bonifica, al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e al R.D. 9 dicembre 1937 n. 2669.
2. Ai proprietari o conduttori di fondi confinanti con fiumi, torrenti o rii o specchi di acque pubbliche, non è consentito asportare, alterare, rimuovere o tagliare la vegetazione spontanea della sponda o ripa. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dall'organo competente.
3. Nel caso necessiti irrigare i fondi adibiti a colture, il prelievo delle acque pubbliche dei fiumi, torrenti e rii dovrà essere preventivamente autorizzato dall'autorità competente.
4. E' vietato abbandonare o gettare nei fiumi, torrenti, rii, canali di scolo e di irrigazione sfalci di qualsiasi genere, ramaglie o fogliame provenienti da potature di alberi, siepi e simili.

Art. 52 **Deflusso delle acque**

1. I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
2. Sono vietate tutte le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi nei fossi o canali di scolo e di irrigazione in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, nonché l'esecuzione di qualunque altra opera da recare danno ai terreni e strade confinanti.

3. Senza il consenso dell'organo competente è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione naturale dei fossi o canali di scolo, atti ad alterare il libero corso delle acque pluviali pregiudicandone gli utenti limitrofi. L'autorizzazione è subordinata al consenso per iscritto del proprietario, conduttore o mezzadro dei fondi confinanti.
4. È vietato modificare l'assetto ambientale e naturale dei terreni. L'autorizzazione è subordinata al consenso per iscritto dei confinanti, a condizione che non si pregiudichi il normale deflusso delle acque pluviali e non arrechi danno ai terreni, vie e strade limitrofe.
5. Fatte salve particolari disposizioni nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico – ambientale di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 431 e s.m.i., per ragioni di sicurezza della zona e del sito circostante, è facoltà dell'organo competente modificare, variare o abolire i fossi e i canali di scolo delle acque pluviali. I proprietari, conduttori o mezzadri dei fondi interessati dovranno essere preventivamente informati.

Art. 53

Spurgo di fossi o canali di scolo

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo in fossi o canali pubblici o privati, è fatto obbligo di provvedere a che i fossi o canali siano mantenuti costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi vegetazione in modo che le acque sorgive o in caso di piogge continue e di piene, il deflusso delle acque avvenga senza pregiudizio e danno alle proprietà confinanti e delle vie contigue.
2. I fossi delle strade di raccolta delle acque pluviali e di irrigazione devono, a cura e spese dei proprietari o conduttori dei fondi confinanti, essere spurgati e puliti una volta l'anno e nel caso lo si renda necessario anche più volte. In caso di trascuratezza o di inadempienza, oltre alla sanzione per la violazione accertata, l'autorità competente farà eseguire i lavori necessari a spese e cura degli obbligati. Nel caso che i fossi fossero incapaci a contenere l'acqua che in essi si riversa, devono essere convenientemente allargati e approfonditi dagli stessi proprietari o conduttori dei fondi.

Art. 54

Incameramento delle acque

1. I cortili, le aie e gli orti annessi alle case coloniche rurali, isolate, gruppi di case o centri frazionali non serviti da fognature comunali devono avere un adeguato pendio in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali e dello stillicidio dai tetti.

Art. 55

Distanze di fossi e canali di scolo

1. Per lo scavo di fossi e canali per il deflusso delle acque piovane presso il confine dovrà osservarsi una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o canale.
2. La distanza dei fossi o canali di scolo lungo le strade non potrà mai essere inferiore a metri 3 e dovrà essere misurata o dal punto di inizio della scarpata oppure dal margine della strada.
3. Nel caso tra confinanti siano presenti fossi o canali di scolo o di irrigazione, la distanza degli alberi di alto o basso fusto dalla proprietà limitrofa dovrà comunque essere la stessa riportata nell'Art. 31. Qualora i fossi o canali siano anche costeggiati dalle strade di cui al comma f dell'Art. 24, dovrà osservarsi la distanza riportata al comma 2 dell'Art. 25.

Art. 56
Abbeveratoi per animali

1. Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. È vietato effettuare il lavaggio di indumenti, animali, veicoli e l'immersione di oggetti solidi o di liquidi di qualunque genere. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.
2. Il lavaggio dei veicoli è altresì vietato nelle vicinanze di fossi, rii, torrenti, fiumi e canali di irrigazione.

Art. 57
Canali ed altre opere consortili

1. Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme del Regolamento del consorzio stesso. In mancanza si applicano quelle di cui al presente Regolamento. In ogni caso, i proprietari, gli utilizzatori o i confinanti di fossi, rogge o canali di irrigazione, sono obbligati a mantenerli in perfetta efficienza e funzionalità, nonché a rimuovere, annualmente o più volte l'anno se necessario, la vegetazione o altri materiali di impedimento al regolare flusso delle acque.
2. I proprietari e gli utenti di canali artificiali per l'irrigazione, di scolo e simili esistenti lungo le strade pubbliche o gravate da servitù collettiva, sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle stesse e negli spazi di loro pertinenza.
3. L'irrigazione dei terreni confinanti alle strade di cui al comma 1 deve essere regolata in modo che non derivino danno alle medesime, formando in caso di necessità un controfosso; in ogni caso il livello delle acque deve essere mantenuto di 10 cm. inferiore al piano stradale.
4. Le variazioni ai canali di scolo e di irrigazione che, pur ricadendo in parte o completamente sulla proprietà privata, facciano parte di reti consortili devono essere autorizzate dal Comune e dagli Enti che li gestiscono.

Art. 58
Tutela delle acque

1. È assolutamente vietato immettere o convogliare nelle acque sia pubbliche sia private qualsiasi sostanza o materia putrida nociva per la pesca. È altresì vietato gettare nei fiumi, torrenti, rii o specchi d'acqua animali morti, carogne e loro rifiuti organici; gli stessi devono essere interrati o distrutti diversamente in conformità a prescrizioni del Servizio Veterinario e di Igiene e Sanità Pubblica.
2. E' vietato danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti, le risorgive, i corsi e le condutture delle acque pubbliche e private.

Art. 59
Deviazione delle acque e modificazione dei luoghi

1. Ai sensi dell'Art. 632 del C.P., è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana, sorgiva o di scolo dal suo corso naturale o riversarla sulle strade nonché ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali di irrigazione se non nei limiti dei propri diritti.

TITOLO IX

DIFESA DAGLI INCENDI E SICUREZZA DAGLI APIARI

Art. 60

Accensione di fuochi

1. L'accensione dei fuochi, degli abbruciamenti, i divieti e le relative disposizioni sono contenute nella Legge Regionale 9 giugno 1994 n. 16 in relazione alla Legge 1 marzo 1975 n. 47. In ogni caso il fuoco deve essere acceso con l'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire danni alla proprietà altrui e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone. In caso di incendio gli agenti di polizia e i vigili del fuoco possono chiedere l'opera e l'assistenza delle persone valide presenti.
2. Le violazioni del comma precedente sono sanzionate dall'articolo 13 della Legge Regionale 9 giugno 1994 n. 16. In caso di particolare gravità trova applicazione l'Art. 449 del C.P. e per omessa prestazione della propria opera dall'Art. 652 del C. P.

Art. 61

Distanze dei fuochi e loro accensione

1. Ai fini del presente articolo, per accensione di fuoco si intende la combustione dei residui vegetali concentrati, raggruppati e localizzati in un unico punto, mentre per abbruciamento è da intendersi la combustione dei residui vegetali sparsi.
2. In particolari condizioni metereologiche di grave pericolosità disposti dall'Ispettorato Regionale delle Foreste, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, è vietato dar fuoco a ristoppie, fondi boscati e cespugliati, erba secca o ramaglie, nonché usare apparecchi a fiamma libera, fornelli in genere, fumare o compiere altre operazioni che possano comunque innescare principi di incendio.
3. È sempre comunque vietato accendere fuochi a meno di 50 metri da zone cespugliate o boscate. I fuochi possono essere accesi solo in spazi liberi e ripuliti da ogni materiale infiammabile, adottando tutte le cautele possibili per evitare la dispersione di braci e scintille. Prima di allontanarsi è necessario assicurarsi che il fuoco sia completamente spento.
4. In aperta campagna, è comunque proibito accendere fuochi a distanza inferiore di 100 metri da case, vivai, siepi, da piantagioni di cereali prossimi al raccolto, da accumuli di paglia e fieno, da ferrovie, strade e vie. Per ogni accensione si dovranno comunque adottare tutti gli accorgimenti e le cautele possibili a difesa della proprietà altrui.
5. Fatto salvo il mantenimento delle distanze dei commi precedenti nonché diverse disposizioni nazionali e regionali, l'abbruciamento in pieno campo di ristoppie e simili è vietato dal 30 aprile al 30 agosto.

Art. 62

Divieto del fumo e fonti di calore

1. Nei fienili e nei luoghi di immagazzinamento legname, carbone, paglia ed altro materiale infiammabile è vietato fumare o usare fiamme libere o altre fonti di calore atte a sprigionare principi d'incendio.
2. E' fatto divieto nei centri abitati e a non meno di 100 ml dalle civili abitazioni, appiccare fuoco alle ramaglie oggetto di potature, nonché l'abbruciamento di qualsivoglia residuo erbaceo proveniente da attività di sfalcio.

Art. 63

Distanza degli apiari

1. Gli apiari devono essere collocati ad una distanza di almeno 30 metri dai fondi altrui, dalle ferrovie, dalle strade e vie di cui all'Art. 24 e metri 100 dalle abitazioni. La direzione di volo è opposta alle distanze di cui sopra ed è determinata dalla porticina di ingresso delle api.
2. La distanza è ridotta alla metà se tra l'apiario e i luoghi indicati dal comma precedente esistono dislivelli di almeno 4 metri o vi siano interposti muri, siepi o altri ripari senza soluzione di continuità e la cui altezza dovrà essere di almeno 4 metri.
3. Le distanze di cui ai commi precedenti possono essere derogate purché vi sia il consenso per iscritto tra le proprietà confinanti.

TITOLO X

RACCOLTA E TUTELA DELLA FLORA, DELLA FAUNA, DEI PRODOTTI MINERALI E DEL SOTTOBOSCO

Art. 64

Piante officinali spontanee

1. La raccolta e la detenzione di piante officinali aromatiche o da profumo di cui al R.D. 26 maggio 1932 n. 772, non incluse nell'elenco allegato alla Legge Regionale 2 novembre 1982 n. 32, è soggetta alle disposizioni della Legge 6 gennaio 1931 n. 99 previa autorizzazione e relative prescrizioni del Presidente della Comunità Montana o del Sindaco per i territori non classificati montani.
2. Limitatamente al possesso dell'autorizzazione, in caso di violazione l'importo da pagare a titolo di sanzione è determinato dall'Art. 10 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 65

Flora spontanea, prodotti del sottobosco, fauna minore, prodotti minerali

1. La tutela, la raccolta e la considerazione della flora spontanea, dei prodotti del sottobosco, della fauna minore e dei prodotti minerali, sono disciplinati dalla Legge Regionale 2 novembre 1982 n. 32, dalla Legge 23 agosto 1993 n. 352, dalla Legge 16 dicembre 1985 n. 752 e dalla Legge Regionale 4 aprile 1995 n. 51.

TITOLO XI

SANZIONI – ENTRATA IN VIGORE

Art. 66

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione del Codice Penale o diverse previsioni sanzionatorie contenute in altre leggi o regolamenti speciali, le violazioni al presente Regolamento di Polizia Rurale, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 - Art. 7 D.Lgs. 267/2000 modificato ed integrato dal comma 7 bis dall'Art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 5.
2. Alla contestazione o alla notificazione delle violazioni si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

3. Quando la violazione è riconducibile o riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista dalla norma speciale e con relativa procedura in essa stabilita.
4. Ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se il responsabile abbia prodotto dei danni ai beni comuni, o alle proprietà comunali o demaniali, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino. Qualora il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso o del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o curatela come previsto dalla Legge sulla responsabilità sostitutiva e solidale (cfr. Artt. da 2043 a 2059 del Codice Civile e Artt. 2 e 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689). La morte dell'obbligato estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.

Art. 67

Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'Art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. L'importo delle spese di procedimento sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale in relazione ai costi sostenuti dall'ufficio e potranno essere oggetto di eventuali successivi adeguamenti.
3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente Regolamento spettano al Comune.

Art. 68

Ricorsi

1. Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il responsabile può far pervenire al Comune o al Giudice di pace scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente.
2. Le funzioni inerenti la valutazione e l'istruzione del ricorso sono attribuite al dirigente competente in materia.
3. Il dirigente nell'acquisire scritti difensivi e documenti o con audizione personale, provvede ed attiva tutte le procedure finalizzate alla valutazione del ricorso. Se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e relative spese ingiungendone il pagamento, altrimenti emette ordinanza di archiviazione dandone comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto.
4. Il ricorso sospende i termini di pagamento. L'oblazione in misura ridotta renderà nullo l'eventuale ricorso.

Art. 69

Ordinanza – Ingiunzione

1. L'Ordinanza – Ingiunzione di pagamento o di archiviazione del procedimento è adottata dal dirigente responsabile dell'area competente; dovrà contenere, nel caso lo prevedano le eventuali sanzioni accessorie, la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Nel caso gli obbligati non dovessero ottemperare alla rimozione delle opere abusive o al ripristino dello stato dei luoghi si potrà procedere d'ufficio a spese degli interessati.
3. Contro l'Ordinanza – Ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di pace competente per territorio entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 70

Riscossione forzata – iscrizione a ruolo – provvedimento di sgravio

1. Decorso inutilmente il termine di pagamento fissato nell'Ordinanza – Ingunzione, salvo che sia stato proposto ricorso al Giudice di pace, si dovrà procedere alla riscossione delle somme secondo il disposto dell'Art. 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, previa verifica della regolarità formale della stessa e della sua notificazione agli interessati.
2. La procedura per la riscossione forzata delle somme è disciplinata dalle norme sulla riscossione dei ruoli.
3. Nel caso di procedura esecutiva possono essere presentate opposizioni entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale esclusivamente per:
 - a) omessa o irregolare notificazione dell'Ordinanza – Ingunzione da cui consegue l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
 - b) errore materiale nell'iscrizione o per duplicazione di ruolo,
 - c) inesistenza totale o parziale dell'obbligazione pecuniaria, allorché sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello dell'Ordinanza – Ingunzione.
4. Nel verificarsi dei casi di cui al comma 3, se riconosciuti fondati i motivi del ricorso, il dirigente competente in materia, previa tempestiva sospensione del provvedimento, dovrà predisporre lo sgravio dei ruoli e autorizzare l'esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata.
5. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma, lo stesso dovrà contenere l'autorizzazione al rimborso.

Art. 71

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dello Statuto Comunale vigente - art. 72 .
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Rurale deliberato dal Consiglio Comunale con verbale n. 34 del 30 dicembre 1954 e approvato dalla G.P.A. il 18 Febbraio 1955 n. 5205/848 div. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti gli atti e i provvedimenti emanati nel tempo, da norme o da ordinanze al presente Regolamento oppure incompatibili e ripetitive nel contenuto, nella forma e nella loro applicazione.
3. Per tutto e per quanto non previsto da leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente Regolamento, si applicano gli usi e le consuetudini locali.

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 - Finalità**
- Art. 2 - Specificazioni**
- Art. 3 - Ambito di applicazione**
- Art. 4 - Incaricati della vigilanza**
- Art. 5 - Operazioni di polizia**
- Art. 6 - Ordinanze sindacali**

TITOLO II PASCOLO, CONDUZIONE, CUSTODIA E TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, FURTI CAMPESTRI

- Art. 7 - Divieto del pascolo**
- Art. 8 - Obbligo di chiusura dei pascoli**
- Art. 9 - Custodia animali pascolanti**
- Art. 10 - Pascolo abusivo**
- Art. 11 - Pascolo notturno**
- Art. 12 - Pastori itineranti**
- Art. 13 - Comunione dei pascoli**
- Art. 14 - Considerazione, tutela e rispetto degli animali**
- Art. 15 - Furti campestri**

TITOLO III PASSAGGIO NEI FONDI ALTRUI E PROPRIETA' DEI FRUTTI

- Art. 16 - Passaggio su fondi agricoli**
- Art. 17 - Esercizio del diritto di passaggio**
- Art. 18 - Custodia degli animali da cortile**
- Art. 19 - Spigolatura ed atti consimili**
- Art. 20 - Frutti di piante sul confine**
- Art. 21 - Sostanze dannose, fitofarmaci, cartelli indicativi**
- Art. 22 - Tutela ambientale e protezione risorse agricole**

TITOLO IV CIRCOLAZIONE ANIMALI, OBBLIGO PER I POSSESSORI DI FONDI E CANALI LUNGO LE STRADE, TUTELA DELLE STRADE

- Art. 23 - Circolazione degli animali e dei veicoli trainanti**
- Art. 24 - Classificazione delle strade**
- Art. 25 - Distanze dalle strade**
- Art. 26 - Autorizzazioni ed obblighi per i possessori di fondi e canali confinanti con strade**
- Art. 27 - Altre tutele delle strade**
- Art. 28 - Aratura terreni adiacenti le strade**

Art. 29 - Abbattimento di piante lungo le strade

TITOLO V DISCIPLINA DEI PIANTAMENTI DI ALBERI

- Art. 30 - Nozioni**
- Art. 31 - Norme generali sulla distanza dai confini**
- Art. 32 - Distanze dai confini - eccezioni**
- Art. 33 - Distanze dai fabbricati**
- Art. 34 - Altro genere di vegetazione**
- Art. 35 - Zone residenziali, industriali, artigianali, parchi e giardini**
- Art. 36 - Piante esistenti sui cigli laterali delle strade.**

TITOLO VI COMMERCIO DI PRODOTTI DIRETTAMENTE AL CONSUMATORE

- Art. 37 - Definizioni**
- Art. 38 - Vendita lungo le strade**

TITOLO VII MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

- Art. 39 - Obbligo della comunicazione delle malattie delle piante**
- Art. 40 - Divieto di trasporto di piante esposte all'infestazione**
- Art. 41 - Lotta alla nottua e della piralide**
- Art. 42 - Protezione degli uccelli insettivori**
- Art. 43 - Malattie infettive degli animali**
- Art. 44 - Isolamento per malattie contagiose**
- Art. 45 - Distruzione animali morti per malattie infettive**
- Art. 46 - Igiene degli animali**
- Art. 47 - Cani a guardia**
- Art. 48 - Stalle e smaltimento deiezioni animali**
- Art. 49 - Misure contro la metcalfa pruinosa**

TITOLO VIII TUTELA DELLE ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI, DEI FOSSI O CANALI DI SCOLO E DI IRRIGAZIONE

- Art. 50 - Precisazioni**
- Art. 51 - Tutela dei fiumi, torrenti, rii ed acque pubbliche**
- Art. 52 - Deflusso delle acque**
- Art. 53 - Spurgo di fossi o canali di scolo**
- Art. 54 - Incameramento delle acque**
- Art. 55 - Distanze di fossi e canali di scolo**
- Art. 56 - Abbeveratoi per animali**
- Art. 57 - Canali ed altre opere consortili**
- Art. 58 - Tutela delle acque**
- Art. 59 - Deviazione delle acque e modificazione dei luoghi**

TITOLO IX
DIFESA DAGLI INCENDI E SICUREZZA DAGLI APIARI

- Art. 60 - Accensione di fuochi**
- Art. 61 - Distanze dei fuochi e loro accensione**
- Art. 62 - Divieto del fumo e fonti di calore**
- Art. 63 - Distanze degli apiari**

TITOLO X
RACCOLTA E TUTELA DELLA FLORA, DELLA FAUNA, DEI PRODOTTI
MINERALI E DEL SOTTOBOSCO

- Art. 64 - Piante officinali spontanee**
- Art. 65 - Flora spontanea, prodotti del sottobosco, fauna minore, prodotti minerali**

TITOLO XI
SANZIONI – ENTRATA IN VIGORE

- Art. 66 - Sanzioni**
- Art. 67 - Pagamento in misura ridotta**
- Art. 68 - Ricorsi**
- Art. 69 - Ordinanza – Ingiunzione**
- Art. 70 - Riscossione forzata – iscrizione a ruolo – provvedimento di sgravio**
- Art. 71 - Entrata in vigore**